

Codice DB0710

D.D. 5 dicembre 2011, n. 1050

Comune di Oldenico (VC). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 25 a terzi, di porzione di mq. 15561,94 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 52 e 287p, per installazione impianto fotovoltaico a terra. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Oldenico (VC) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 15561,94 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 52 di mq. 12.880 e 287p per mq. 2.681,94, per darli in concessione amministrativa alla Soc. "Borgo Giuseppe & C. sas. con sede in Vercelli, per un periodo di anni 25 (venticinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l'installazione di "impianto fotovoltaico a terra (su supporti semplici senza fondazione);

- che il Comune di Oldenico (VC) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- la porzione di mq. 15561,94 del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- canone annuo fisso, inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, pari € 155,62;
- canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di mq. 15561,94, dovuto indipendentemente dall'energia prodotta, € 3.890,48
- canone variabile in funzione della produzione di energia elettrica venduta per i primi 20 anni presunti € 5.067,15;

- canone variabile in funzione della produzione di energia elettrica venduta dal 20° al 25° anno presunti € 6.658,52;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni, più o meno cinque per cento del costo di produzione, del prezzo di mercato dell'energia venduta, oltre che ad eventuali variazioni incentivi e/o sgravi/incrementi) solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

- in particolare per i canoni relativi alla produzione di energia elettrica, il Comune dovrà rivedere adeguatamente gl'importi con apposite valutazioni, se si dovessero verificare sensibili e documentate variazioni (Tali canoni variabili dovranno essere commisurati all'effettiva energia elettrica venduta, da rilevarsi con periodiche verifiche a cura del Comune. I valori di riferimento (costi - prezzi di mercato) per le eventuali variazioni sono quelli citati nella sopracitata perizia del 25.08.2011.

- in mancanza di variazioni “sensibili” circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT,

- il Comune di Oldenico (VC) dovrà utilizzare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 della legge regionale 02 dicembre 2009, n. 29;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta